TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DIVISIONE LOCALE DI MILANO

UPC CFI N. 4059/2026
ORDINE DI PROTEZIONE DELLE PROVE E DI ISPEZIONE
depositato il 12.11.2026

RICORRENTE
MASCHIO GASPARDO S.P.A.
via Marcello n. 73, 35011, Campodarsego (PD), Italia
rappresentata e difesa da
Guglielmo Milan, Davide Locas, Tommaso Cavallin, Stefano Cantaluppi, Michele De Giorgi ed Edoardo Marzella, presso *Cantaluppi & Partners s.r.l.*, piazzetta Cappellato Pedrocchi n. 18, 35122 Padova, Italia

RESISTENTE
ŞAKALAK TARIM MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
3. Organize Sanayi Bölgesi, Büyük Kayacık Mahallesi, Evrenköy Caddesi, 1 Nolu Sokak No: 4, 42250 Konya, Turchia

BREVETTO OGGETTO DI CAUSA
EP 3 823 432 intitolato *Adjustable distributor assembly for granular materials and the like* (di seguito EP'432)

DIVISIONE
Divisione Locale di Milano

ORGANO DECIDENTE
Questo ordine è deliberato e sottoscritto da Pierluigi Perrotti, in qualità di presiding judge e standing judge, ai sensi delle R. 1.2(b), 194, 345.5 e 351.1(a) RoP.

LINGUA DEL PROCEDIMENTO
Italiano

RIASSUNTO DEI FATTI DI CAUSA

In data 11.11.2026 Maschio Gaspardo s.p.a. (di seguito 'MG') ha depositato un ricorso ai sensi dell'Art. 60(5) UPCA e R. 192 e ss. RoP per l'emissione di un ordine *inaudita altera parte* di protezione delle prove e di ispezione nei confronti di Şakalak Tarim Makineleri San. ve Tic. A.Ş. (di seguito 'Şakalak'), prima dell'avvio del giudizio di merito.

MG è il titolare del brevetto EP'432. La ricorrente espone che Sakalak - società turca, sua diretta concorrente nel settore delle macchine agricole - ha intenzione di offrire in vendita sul mercato europeo, nei territori dei Paesi Membri del Tribunale Unificato dei Brevetti, in particolare nel territorio italiano, due modelli di macchine seminatrici recanti, rispettivamente, i nomi commerciali *SKPMD 6G* e *BERAT PHM-4*, che verosimilmente riproducono tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 di EP'432.

Secondo MG, l'attività di vendita e promozione è attualmente già in corso di svolgimento, come è possibile ricavare dalla presentazione da parte del resistente di queste specifiche attrezzature agricole alla fiera EIMA International 2026, una delle più importanti fiere mondiali nel settore della meccanizzazione agricola, in corso di svolgimento a Bologna dal 10 al 14 novembre 2026. Parte ricorrente evidenzia di avere scoperto tale circostanza soltanto il 7.11.2026, ovvero quando un suo dipendente ha constatato la presenza delle due macchine indicate durante l'allestimento degli stand fieristici, in vista della imminente apertura di EIMA International 2026.

Ad un primo esame esterno, secondo il ricorrente, vi è evidenza della riproduzione di alcune caratteristiche della rivendicazione 1 di EP'432. Solo con la ispezione delle parti interne della macchina e con la conseguente descrizione dei risultati di tale indagine sarebbe quindi possibile ottenere la conferma del sospetto della violazione del brevetto e la raccolta di una prova certa.

MG ha concluso chiedendo l'emissione di un ordine di protezione delle prove e di ispezione, giustificata dalla necessità di (a) verificare (i) la conformazione dell'apertura di erogazione e il modo in cui l'elemento di regolazione la parzializza; (ii) la conformazione del rotore interno e il suo asse di rotazione nelle macchine esposte; (iii) la catena cinematica che aziona i distributori; (b) acquisire la documentazione tecnica relativa alle macchine *SKPMD 6G* e *BERAT PHM-4*. Gli esiti di tali verifiche le consentirebbero di valutare se avviare un successivo giudizio di merito per l'accertamento della violazione del brevetto di sua titolarità.

RICHIESTE DELLA RICORRENTE

La ricorrente ha chiesto al Tribunale Unificato dei Brevetti - Tribunale di Primo Grado - Divisione Locale di Milano di:

1) ordinare la conservazione delle prove mediante descrizione dettagliata (R. 196.1(a) RoP) delle seminatrici munite dei Distributori esposte nello stand di Şakalak a EIMA International 2026 (quartiere fieristico di Bologna, padiglione 35, stand B/12), e in particolare di quelle indicate al punto 2.2, da eseguire presso lo stand o nel diverso luogo del quartiere fieristico in cui le macchine si trovino, limitatamente ai gruppi distributori di materiale granulare e al loro azionamento, con:
   a) rilievi fotografici e video;

b) rilevazione dei dati identificativi delle macchine (modello, matricola, anno di costruzione);
c) rimozione delle protezioni e apertura o smontaggio di un Distributore per ciascun tipo, nella misura necessaria e con successivo ripristino, con facoltà per Şakalak di provvedervi con proprio personale sotto la direzione dell'esperto, per accertare: (i) l'apertura di erogazione della tramoggia e l'elemento che la parzializza, con la sua guida, la sua direzione di scorrimento e il suo comando; (ii) l'organo dosatore interno, i suoi alveoli e il suo asse di rotazione rispetto alla direzione di scorrimento; (iii) la catena cinematica che aziona il Distributore, fino alla sorgente del moto;

2) ordinare inoltre, ai sensi dell'art. 60(3) UPCA e della R. 199.1 RoP, l'ispezione in situ delle seminatrici e dei Distributori indicati al punto 1), presso lo stand o nel diverso luogo del quartiere fieristico in cui si trovino, con le modalità e nei limiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);
3) autorizzare l'acquisizione di copia, anche fotografica o digitale, della documentazione tecnica, promozionale e commerciale relativa a tali macchine presente presso lo stand, in qualsiasi formato, compresi manuali d'uso e cataloghi ricambi;
4) nominare un esperto ai sensi della R. 196.4 e 196.5 RoP, scelto tra i consulenti in proprietà industriale abilitati, con specifica formazione nel settore dell'ingegneria meccanica e indipendente dalle parti, che esegua le misure di cui ai punti 1), 2) e 3), anche fuori dall'orario di apertura al pubblico, con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario dell'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP) di Bologna e, ove necessario, della forza pubblica, secondo la legge italiana, e depositi una relazione scritta, con i rilievi e i documenti acquisiti, nel termine fissato dal Tribunale;
5) autorizzare ad assistere alle operazioni, per MG, i rappresentanti Stefano Cantaluppi e Guglielmo Milan, essendo esclusi dipendenti e amministratori di MG (R. 196.3(a) e 196.5 RoP);
6) dichiarare l'ordinanza immediatamente esecutiva (R. 196.3 RoP) e disporre che ricorso e ordinanza siano notificati alla resistente presso lo stand al momento dell'esecuzione (R. 197.2 RoP);
7) non subordinare l'ordinanza a cauzione o, in subordine, provvedere come indicato al paragrafo 8 del ricorso;
8) disporre che la relazione e i suoi allegati siano resi accessibili ai rappresentanti di MG, sentita la resistente su eventuali esigenze di riservatezza, e che il termine di cui all'art. 60(8) UPCA e alla R. 198.1 RoP decorra da tale accesso.

MOTIVI DELL'ORDINE

1. Giurisdizione e competenza

Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha giurisdizione rispetto all'application depositata da MG, in conformità alle previsioni degli Artt. 32(1)(c) e 60(1) UPCA considerato che:

a) il titolo azionato dalla ricorrente è un brevetto europeo concesso in data 8.11.2023, attualmente valido ed efficace, secondo quanto specificato dal ricorrente, in Italia, Germania e Francia, nonché in Spagna e Turchia;
b) la domanda qui svolta è ricompresa da quelle rientranti nelle controversie di cui all'Art. 32(1)(c) UPCA (azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni);
c) quanto alla giurisdizione internazionale, la resistente ha sede in Turchia. Trova pertanto applicazione l'art. 71*ter*, punto 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, in forza del quale, quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro e il Regolamento non attribuisce altrimenti la competenza nei suoi confronti, le disposizioni del capo II si applicano, in quanto appropriate, indipendentemente dal domicilio del convenuto. È quindi applicabile il criterio di collegamento previsto dall'art. 7, punto 2, del medesimo Regolamento, che attribuisce la competenza all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Nel caso di specie, secondo le allegazioni della ricorrente, la resistente espone e promuove presso la fiera EIMA di Bologna le macchine *SKPMD 6G* e *BERAT PHM-4*, asseritamente interferenti con il brevetto EP'432, efficace anche in Italia. Il collegamento con il territorio italiano discende pertanto dalle condotte di asserita violazione ivi localizzate e dal pregiudizio che esse sono idonee a produrre alla protezione brevettuale invocata in tale territorio. Sussiste, su questa base, la giurisdizione internazionale del Tribunale Unificato dei Brevetti sulla domanda di protezione delle prove e di ispezione, proposta prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ferma restando la successiva verifica della fondatezza delle allegazioni di contraffazione.

La Divisione Locale di Milano è competente ai sensi degli Artt. 32(1)(c) e 33(1)(a) UPCA, poiché secondo la prospettazione del ricorrente le condotte attribuite a Şakalak sarebbero in corso di svolgimento in Italia, durante la fiera di settore EIMA in programma dal 10 al 14 novembre 2026 a Bologna.
Da ultimo, il ricorso è stato depositato davanti alla Divisione Locale di Milano, dove la ricorrente intende iniziare il successivo giudizio di merito ai sensi degli Artt. 32(1)(a) e 33(1)(a) UPCA, in conformità alle previsioni della R. 192.1 RoP.

2. Sussistenza dei requisiti indicati dalla R. 192.2 RoP

2.1. Contenuto della domanda

Il ricorso per la emissione di un ordine di protezione delle prove e di ispezione contiene:
(a) tutti gli elementi di dettaglio richiesti dalla R. 13.1, lettere da (a) a (i), RoP;
(b) una chiara indicazione delle misure richieste, compresa l'esatta ubicazione - in quanto nota o ragionevolmente sospettata - delle prove da conservare (ovvero lo stand fieristico assegnato alla resistente nel corso fiera di settore EIMA in programma dal 10 al 14 novembre 2026 a Bologna);
(c) le ragioni per cui le misure proposte sono necessarie per conservare le prove rilevanti;
(d) i fatti e le prove addotti a sostegno della domanda.

2.2. Concisa descrizione del futuro giudizio di merito

Sulla base delle prove ottenute all'esito del presente procedimento, MG ha chiarito che intende avviare un successivo giudizio di merito dinanzi alla Divisione Locale di Milano nei confronti della resistente, al fine di (i) accertare la violazione del brevetto EP'432, (ii) ottenere l'emissione di un'inibitoria permanente ai sensi dell'Art. 63 UPCA, (iii) ottenere l'emissione di ogni altra ulteriore e appropriata misura ancillare o correttiva ai sensi dell'Art. 64 UPCA, nonché (iv) ottenere il risarcimento dei danni e la pubblicazione delle decisione ai sensi degli Artt. 68 e 80 UPCA.
Di conseguenza, le condizioni previste dalla R. 192.2 RoP sono pienamene soddisfatte.

3. Onere della prova per la ricorrente ai sensi dell'Art. 60 UPCA - prove ragionevolmente disponibili fornite dalla ricorrente

3.1. Titolarità di brevetto valido

MG ha dimostrato di essere la titolare attuale del brevetto EP'432 (vedi Exhibit 1), concesso in data 8.11.2023 e come tale assistito da una presunzione di validità (v. Corte di Giustizia C-44/21, 28 aprile 2022, par. 41).
Il brevetto è stato inizialmente oggetto di opt out che è stato però ritirato in data 10.11.2026 (v. Exhibit 4).
Parte ricorrente ha documentato che non è stata presentata alcuna opposizione presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (v. Exhibit 3) e non ha segnalato l'esistenza di alcuna azione di revoca / nullità, come richiesto dalle R. 13.1(h) e 192.2(a) RoP, né alcun'altra circostanza relativa alla validità del brevetto oggetto di causa in grado di influenzare la decisione del Tribunale sulla emissione o meno di un order *inaudita altera parte* (cfr. R. 192.3 RoP, secondo periodo).
Allo stato attuale degli atti, il Tribunale non dispone di elementi per dubitare della validità del brevetto oggetto di causa, né tantomeno vi sono motivi per dubitare che la ricorrente abbia taciuto informazioni rilevanti.
La verifica effettuata a cura dei clerks del Sub-Registry presso la Divisione Locale di Milano ha inoltre consentito di accertare che non sono state depositate protective letters dalla resistente.

3.2. Allegazioni della ricorrente in tema di violazione del brevetto

Il brevetto EP'432, intitolato *Adjustable distributor assembly for granular materials and the like*, protegge un gruppo distributore regolabile per materiali granulati e simili, destinato in particolare all'impiego su macchine agricole quali seminatrici e distributori di fertilizzanti. L'invenzione prende le mosse dall'esigenza di ottenere una regolazione accurata della quantità di materiale distribuito evitando, al contempo, l'elevato assorbimento di energia elettrica richiesto dai sistemi nei quali l'organo distributore è azionato direttamente da un motore elettrico. A tal fine il brevetto prevede una tramoggia dotata di un'apertura inferiore regolabile mediante una serranda mobile e un distributore comprendente un tamburo alveolato destinato a prelevare e rilasciare il materiale granulato. Mentre il tamburo è azionato mediante una trasmissione ad avanzamento trainato oppure mediante un motore idraulico, la regolazione della quantità di materiale distribuito è ottenuta attraverso lo spostamento della serranda, preferibilmente comandata da un attuatore elettrico.

Secondo l'invenzione, la direzione di movimento della serranda è sostanzialmente parallela all'asse di rotazione del tamburo alveolato. Tale configurazione consente di modificare l'interazione tra l'apertura della tramoggia e gli alveoli del tamburo, così da regolare la quantità di materiale che viene prelevata e successivamente distribuita.
Il risultato perseguito è quello di coniugare l'accuratezza della regolazione ottenuta mediante l'attuatore elettrico con il ridotto fabbisogno energetico derivante dall'azionamento del tamburo tramite trasmissione ad avanzamento trainato o motore idraulico, superando gli inconvenienti associati ai sistemi che richiedono l'impiego continuativo di motori elettrici per l'azionamento dell'organo distributore.
La rivendicazione 1 di EP'432 recita come segue:
Gruppo distributore regolabile (1) per materiali granulati e simili comprendente

1.1. una tramoggia (2) con una apertura di erogazione (3);
1.2. una serranda (4) su detta tramoggia (2) per la parzializzazione 5 di detta apertura (3) e
1.3. un distributore volumetrico (6) applicato a detta tramoggia (2) in corrispondenza della apertura (3) e motorizzato per erogare in modo dosato materiali granulati provenienti dalla tramoggia (2) attraverso l'apertura (3)
1.4. detto distributore volumetrico (6) essendo azionato tramite una trasmissione ad avanzamento trainato (11) o tramite un motore idraulico
1.5. in cui la serranda (4) è scorrevolmente guidata sulla tramoggia (2) lungo una direzione lineare definente un asse di scorrimento di detta serranda (4);
caratterizzato dal fatto che
1.6. detto distributore volumetrico (6) comprende un tamburo (8) condotto in rotazione attorno a un asse di rotazione (X) sostanzialmente parallelo a detto asse di scorrimento di detta serranda (4).

Quanto alle prove documentali, risulta che Şakalak promuove sul proprio sito internet www.sakalak.com, disponibile in lingua inglese e tedesca, le macchine agricole con nome commerciale *SK PBD* (v. in particolare il catalogo in inglese allegato sub Exhibit 10; v. anche Exhibit 13). La denominazione riportata nel catalogo è generica rispetto a quella, più specifica, riscontrata sui corpi esterni delle macchine esibite in fiera - *SKPMD 6G* e *BERAT PHM-4* - utilizzate per identificare le attrezzature oggetto della richiesta di ispezione. La resistente risulta inoltre accreditata come espositrice alla fiera di settore EIMA, in programma dal 10 al 14 novembre 2026 a Bologna (v. Exhibit 6)
MG riferisce di avere scoperto tale circostanza solo alla vigilia dello svolgimento della fiera, tramite un suo dipendente, durante la fase di allestimento degli stand (v. Exhibit 9 e 12). Parte ricorrente ha quindi avuto pochissimo tempo per svolgere un'analisi tecnica, inevitabilmente limitata alle sole caratteristiche visibili attraverso un esame delle fotografie delle macchine esposte in fiera e delle immagini del catalogo (v. Exhibit 10, pag. 12).
All'esito di tale prima sommaria indagine, è stato possibile riscontrare quanto segue (v. per maggiore dettaglio la tabella di raffronto allegata quale Exhibit 11).

I gruppi distributori risultano applicati al fondo della tramoggia del concime e delle tramogge ausiliarie. Il corpo dosatore è collegato a un tubo di discesa e il materiale vi giunge dalla tramoggia attraverso un'apertura. La tramoggia e il gruppo distributore sono visibili. L'apertura di erogazione, invece, non è visibile dall'esterno (feature 1.1.).
Lungo la parete, tra la tramoggia e il corpo dosatore, è disposto un elemento piatto: una lamina metallica nei distributori del concime e un elemento associato a una cremagliera nelle tramogge ausiliarie. La didascalia del catalogo indica che il dosatore consente di regolare il flusso di concime. L'elemento piatto e il relativo comando sono visibili. Lo scorrimento dell'elemento e la sua funzione di parzializzazione dell'apertura non sono invece direttamente osservabili (feature 1.2).
È visibile un corpo dosatore cilindrico applicato al fondo della tramoggia, attraversato da un albero prismatico trasversale e collegato a un tubo di discesa. Lo spaccato del catalogo mostra una coppia conica tra l'albero e l'estremità inferiore del corpo cilindrico. Il corpo dosatore e l'albero sono pertanto visibili, mentre la coppia conica risulta dal catalogo. Non è invece visibile l'organo dosatore interno né è possibile accertarne la conformazione, in particolare, l'eventuale presenza di alveoli (feature 1.3.).
L'albero dei distributori attraversa il mozzo di un braccio. Il catalogo indica che, nelle seminatrici Şakalak, il moto è prelevato dalle ruote e trasmesso mediante alberi alle unità di semina. Nelle fotografie risultano inoltre visibili una ruota a terra e parte degli organi di trasmissione. Le ruote e gli organi di trasmissione sono pertanto visibili almeno in parte. Deve tuttavia essere meglio verificato il collegamento tra la sorgente del moto e l'albero dei distributori (feature 1.4).
L'elemento piatto è disposto lungo la parete della tramoggia. Nelle tramogge ausiliarie esso è associato a una cremagliera parallela all'asse del corpo dosatore, in presa con un pignone dotato di manopola; nei distributori del concime la lamina entra in un supporto con dentatura montato su una barra trasversale. La disposizione dell'elemento lungo la parete della tramoggia, nonché la presenza della cremagliera e del pignone, sono visibili. Devono invece essere verificati lo scorrimento dell'elemento, la sua guida e la sua corsa (feature 1.5).
Il corpo dosatore cilindrico presenta il proprio asse disposto lungo la parete della tramoggia, cioè lungo la stessa direzione della cremagliera. Nello spaccato del catalogo una delle ruote della coppia conica è collocata all'estremità inferiore del corpo cilindrico ed è coassiale ad esso; da tale rappresentazione si desume che l'albero aziona un organo interno in rotazione attorno all'asse del corpo. L'orientamento del corpo dosatore e della cremagliera è pertanto visibile. Non sono invece visibili l'organo dosatore interno, il tamburo e il relativo asse di rotazione (feature 1.6).
In sintesi, risultano visibili dall'esterno la tramoggia, il gruppo distributore, il corpo dosatore, l'albero, l'elemento piatto di regolazione, la cremagliera, il pignone e almeno parte degli organi di trasmissione. Restano invece da accertare l'apertura di erogazione, la parzializzazione dell'apertura da parte della serranda, lo scorrimento della serranda, il collegamento tra la sorgente del moto e l'albero dei distributori, l'organo dosatore interno, la presenza di alveoli e la presenza di un tamburo rotante con asse sostanzialmente parallelo all'asse di scorrimento della serranda.

Allo stato attuale degli atti, il Tribunale osserva che parte ricorrente ha fornito prove ragionevoli a sostegno del fondato sospetto della violazione del brevetto di sua titolarità da parte della resistente. Gli elementi esternamente osservabili sopra descritti sostengono tale sospetto, mentre le caratteristiche non direttamente visibili costituiscono l'oggetto delle verifiche richieste. Questa valutazione non equivale pertanto all'accertamento della riproduzione di tutte le caratteristiche della rivendicazione 1. L'onere probatorio a carico della ricorrente deve essere modulato in base al contenuto della domanda che, nel caso di specie, incide su un diritto processuale, quello alla prova, e non su un diritto di natura sostanziale, come nel caso di inibitoria e/o risarcimento del danno

Parte ricorrente ha inoltre chiarito che: (i) non è noto se le macchine siano state già effettivamente commercializzate negli Stati membri contraenti; (ii) non sono conosciuti rivenditori presso cui visionare o acquistare le macchine o i distributori come pezzi di ricambio; (iii) l'acquisto diretto dal resistente non sarebbe ragionevole né tempestivo a fini probatori. A tale ultimo proposito, il Tribunale osserva che il rapporto di concorrenza diretta esistente tra le parti in causa rende del tutto inverosimile la possibilità di attivare un canale di vendita business to business al solo fine di procurare uno o più campioni delle attrezzature indicate.
Il Tribunale ritiene quindi che l'ispezione e la descrizione dei gruppi distributori e del loro azionamento, insieme all'acquisizione della documentazione tecnica e promozionale, siano indispensabili per verificare se il sospetto di violazione del brevetto trovi conferma. Le operazioni autorizzate comprendono l'apertura e/o lo smontaggio nei limiti indicati nel dispositivo, con successivo ripristino e salvaguardia dell'integrità delle macchine, e non comprendono il prelievo di campioni di prodotto.

4. Requisiti previsti dalle R. 194.2 e 197 RoP

Ai sensi delle R. 194.2 e 197 RoP, il Tribunale, nell'esercizio del suo potere discrezionale di decidere sulla domanda senza sentire il resistente - come previsto dalla R. 194.1(d) RoP - deve tenere conto dell'urgenza della domanda e dei motivi per concedere un'ordinanza *inaudita altera parte*.
In conformità alle previsioni della R. 197 RoP, il Tribunale può ordinare misure per la protezione delle prove "*without the defendant having been heard*", in particolare "*where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed or otherwise ceasing to be available*".
Nel caso in esame è provata la sussistenza di tale rischio.

4.1. Urgenza

L'analisi tecnica è stata condotta dalla ricorrente in pochissimo tempo, a ridosso dell'inizio della fiera, subito dopo la scoperta dei fatti sopra indicati.
Come già chiarito, MG non è in posizione di procedere a un acquisto diretto di ulteriori campioni di macchinari, anche in virtù del rapporto di concorrenza diretto esistente tra le parti in causa.

È poi evidente che parte ricorrente non abbia alcuna possibilità di reperire in via autonoma ulteriore documentazione tecnica riferita alle macchine identificate dai nomi commerciali *SKPMD 6G* e *BERAT PHM-4*.
Parte resistente partecipa alla fiera di settore EIMA, in corso di svolgimento a Bologna, nei giorni 10-14.11.2026. La partecipazione alla fiera è, per sua natura, destinata allo svolgimento di attività di promozione e di commercializzazione, anche della macchine / componenti denominati SKPMD 6G e BERAT PHM-4.
La ricorrente ha quindi la necessità di ottenere una conferma in tempi ragionevolmente rapidi del sospetto di violazione di EP'432, in modo da avviare un eventuale successivo giudizio di merito.

4.2. Ragioni per concedere un ordine senza sentire la resistente - rischio di occultamento delle prove
Sebbene si tratti di macchinari di un certo ingombro, sembra comunque esservi il rischio concreto che le attrezzatture sopra indicate, destinate alla esibizione in fiera, possano essere rimosse e spostate in luogo ignoto nel caso in cui la resistente sia convocata in udienza o comunque informata dell'esistenza del presente procedimento prima dell'esecuzione della misura.
Ma soprattutto, non vi sono certezze sulla effettiva presenza di una rete di distribuzione commerciale al di fuori della Turchia, ed è quindi possibile che le macchine non siano più esaminabili una volta terminata la fiera, data la già ricordata difficoltà di avviare un canale diretto di acquisto tra soggetti in rapporto diretto di concorrenza.
Di conseguenza, tenendo conto di tutti fattori potenzialmente rilevanti, questo ordine deve essere concesso *inaudita altera parte*, perché esiste un rischio dimostrabile che le prove possano cessare di essere effettivamente disponibili (Art. 60(5) UPCA).

5. Pagamento delle court fees
La ricorrente ha depositato una ricevuta bancaria attestante il pagamento delle Court fees dovute per il presente procedimento. Poiché il Tribunale non è attualmente in condizione di verificare il buon esito della relativa operazione bancaria, esso può, allo stato, soltanto prendere atto del pagamento sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente. Quest'ultima assume ogni responsabilità in merito alla veridicità e correttezza di tale dichiarazione.

6. Bilanciamento degli interessi in conflitto e modalità di esecuzione
6.1. Bilanciamento degli interessi
La ponderazione degli interessi in conflitto conduce il Tribunale a ritenere di concedere la misura, considerando il potenziale rischio di danno per ciascuna delle parti, in caso di concessione - per la resistente - o di diniego della misura - a carico della ricorrente.
Tenendo conto del principio di proporzionalità, la minaccia a cui è esposta MG di una definitiva indisponibilità delle prove deve essere ritenuta prevalente rispetto ai rischi derivanti dall'esecuzione delle misure a carico di Şakalak. Tali misure sono finalizzate alla raccolta delle prove

e non comportano un'inibitoria dell'attività commerciale della resistente. La loro incidenza materiale è contenuta mediante la limitazione delle verifiche ai gruppi distributori e al loro azionamento, l'obbligo di ripristino e di salvaguardia dell'integrità delle macchine e le modalità temporali di esecuzione indicate nel dispositivo.

In questo caso il Tribunale ritiene che la richiesta di emissione di un ordine *inaudita altera parte* per la protezione delle prove sia adeguatamente giustificata e deve pertanto essere accolta.

6.2. Limitazione oggettiva della misura

Il Tribunale ritiene che la misura vada concessa limitatamente alla documentazione tecnica e promozionale, con esclusione di quella commerciale, poiché il ricorso è diretta innanzitutto a verificare e a suffragare i sospetti circa la violazione del brevetto, in via meramente prodromica rispetto a una successiva, ulteriore ed eventuale domanda di risarcimento del danno, a cui è strumentale la richiesta di acquisizione della documentazione commerciale.

6.3. Modalità di esecuzione

Ai sensi della R. 196.4 RoP, le misure autorizzate debbono essere attuate da un Esperto nominato dal Tribunale - specificamente menzionato nel dispositivo - in conformità alla legge nazionale del luogo in cui le misure sono eseguite, ossia la legge italiana.

L'esperto designato è incluso nell'elenco degli esperti in materia brevettuale che sono soliti collaborare con i tribunali nazionali, in modo che la scelta garantisca competenza, indipendenza e imparzialità, come richiesto dalla R. 196.5 RoP. L'esperto è soggetto agli obblighi professionali di riservatezza in relazione a tutte le informazioni a cui ha accesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il compito demandato all'esperto è di ispezionare i macchinari indicati, descrivere i risultati della ispezione e proteggere le prove. Il presente provvedimento viene emesso *inaudita altera parte* e l'esperto nominato dal Tribunale si trova nelle condizioni di operare soltanto sulla base di quanto illustrato dalla ricorrente. Il dovere di agire in modo indipendente e imparziale esclude in radice che possa essere prestata qualsiasi attività di supporto consultivo alla parte ricorrente, dovendosi attenere soltanto alle istruzioni dettate dal Tribunale per l'esecuzione del presente provvedimento.

L'esperto nominato procederà assistito dall'ufficiale giudiziario competente.

All'esecuzione della misura autorizzata potranno essere presenti i rappresentanti della ricorrente, i cui nominativi sono indicati nel dispositivo del presente ordine. Nessun altro rappresentante, dipendente o collaboratore della ricorrente è quindi autorizzato a presenziare all'esecuzione delle misure.

La parte resistente nei cui confronti è autorizzata la misura richiesta ha facoltà di contattare i propri legali e consulenti tecnici di parte in modo che possano prendere parte all'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove, con l'espressa avvertenza che - in ogni caso - l'effettiva esecuzione del provvedimento non potrà essere ritardata in alcun modo.

L'esperto nominato dal Tribunale dovrà presentare una relazione scritta, insieme a una copia completa di tutti i documenti acquisiti a seguito dell'esecuzione delle misure, immediatamente e non oltre tre giorni dopo il completamento dell'esecuzione delle misure.
Per ragioni di chiarezza, si precisa sin da ora che l'esperto nominato dal Tribunale ai sensi della R. 196.4 RoP non può essere equiparato alla figura del Court Expert prevista dall'Art. 57 UPCA e dalle R. 185 e ss. RoP, con la conseguenza - in particolare - che i costi della sua attività professionale sono da anticipare a cura della ricorrente, salvo successiva definitiva regolazione delle spese di lite all'esito del giudizio di merito.

6.4. Tutela delle informazioni riservate
Come più volte precisato da questo Tribunale (v. da ultimo UPC CFI n. 342/2025, LD Milano, order del 19 maggio 2025) devono essere integralmente recepiti i principi di diritto stabiliti dalla Corte d'Appello del Tribunale Unificato dei Brevetti nella sua decisione del 23 luglio 2024 (v. UPC CoA no. 177/2024), con la quale è stata fornita un'interpretazione sistematica in tema di ordine di protezione delle prove. Si riportano integralmente i passaggi motivazionali più rilevanti nel testo originale in lingua inglese.
An application for the preservation of evidence or inspection of premises within the meaning of Article 60 UPCA and rules 192 et seq. RoP implies a request to disclose to the applicant the outcome of the measures, including the report written by the person who carried out the measures. This follows from the fact that the legitimate purpose of the measures is the use of the evidence in proceedings on the merits of the case (rules 196.2 and 199.2 RoP), which includes the use of the evidence to decide whether to initiate proceedings on the merits and to determine whether and to what extent the evidence will be submitted in these proceedings.
Disclosure of the evidence to the applicant or to certain persons acting on behalf of the applicant is indispensable for that purpose. Moreover, rules 196.1 and 199.1 RoP provide that the Court may decide in its order that the evidence shall be disclosed to certain named persons and shall be subject to appropriate terms of non-disclosure. This confirms that the procedure initiated by an application under Article 60 UPCA aims at not merely the preservation of evidence and the inspection of premises as such, but also at the disclosure of the evidence to the applicant.
However, the granting of an application for preservation of evidence or inspection of premises does not imply an unconditional order to disclose the evidence to the applicant. Pursuant to Article 60(1) UPCA the order must be subject to the protection of confidential information (see also Article 7(1) of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights). Where the evidence may contain confidential information, this entails that the Court must hear the other party before deciding whether and to what extent to disclose the evidence to the applicant. In this context, the Court must give the other party access to the evidence and must provide that party with the opportunity to request the Court to keep certain information confidential and to provide reasons for such confidentiality. If the other party makes such a confidentiality request, the Court must provide the applicant with the opportunity to respond in a manner that respects the potential confidentiality interests of the other party. The Court may do this, for example, by granting

access only to the representatives of the applicant whom the Court, pursuant to rule 196.3(a) RoP, has authorised to be present during the execution of the measures and subject to appropriate terms of non-disclosure.
The opportunity for the other party to make a confidentiality request must be distinguished from the remedies available against the order for the preservation of evidence or the inspection of premises, such as the review of an order for preservation of evidence without hearing the defendant pursuant to rule 197.3 RoP. Therefore, the Court must hear the other party on the request for disclosure even if this party has decided not to file a remedy against the order to preserve evidence or inspect premises. For the same reasons, the failure to apply for a review of an order for the preservation of evidence or for the inspection of premises, cannot not be considered as a tacit approval of the disclosure of evidence. 4. Pursuant to Article 60(8) UPCA the Court shall ensure that measures to preserve evidence or to inspect premises are revoked or otherwise cease to have effect, at the defendant's request, if the applicant does not bring, within a period not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is longer, action leading to a decision on the merits of the case before the Court (see also Article 7(3) of Directive 2004/48/EC and Article 50(6) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Rules 198.1 and 199.2 RoP specify that the time period runs from the date specified in the Court's order, taking into account the date when the report referred to in rule 196.4 RoP is to be presented. These rules must be interpreted in the light of the purpose of the measures for the preservation of evidence or inspection of premises, which is to use the outcome of these measures in the proceedings on the merits of the case (rules 196.2 and 199.2 RoP). In view of this, the Court must, as a general principle, specify in its order a time period that starts to run from the date of disclosure of the evidence to the applicant or from the date on which the Court has made a final decision not to grant the applicant access to the evidence.

È evidente che il prelievo autorizzato della documentazione tecnica riferita ai prodotti in ritenuta violazione del brevetto comporta il rischio concreto di una possibile raccolta di informazioni riservate.
Per questo motivo, il Tribunale ritiene che debba essere applicato uno standard di cautela elevato, impedendo temporaneamente l'accesso al contenuto della relazione dell'esperto e dei suoi allegati, anche da parte dei rappresentanti della ricorrente, e subordinando tale accesso all'effettiva verifica dell'esistenza di informazioni riservate meritevoli di tutela.

Come chiarito dalla Corte d'Appello, la domanda ai sensi dell'Art. 60 UPCA e della R. 192 RoP implica una richiesta di accesso da parte della ricorrente ai contenuti dei documenti acquisiti all'esito dell'esecuzione delle misure. Parte ricorrente non è tenuta a presentare alcuna ulteriore richiesta di accesso dopo l'esecuzione della misura. La relazione dell'esperto e i suoi allegati saranno depositati presso il Sub-Registry della Divisione Locale di Milano e la ricorrente avrà pieno accesso ad essi a partire dal 2.12.2026, a meno che la resistente non si avvalga della possibilità di richiedere la tutela delle informazioni riservate, indipendentemente dal fatto che altri rimedi - come la revisione o l'appello - siano effettivamente proposti.

L'accesso della ricorrente avverrà mediante ritiro di una copia (precedentemente messa a disposizione dall'esperto, come già previsto in questo ordine) presso la sede del Sub-Registry, sotto la supervisione del judge-rapporteur / standing judge e con l'assistenza di un clerk. Le attività saranno riportate in un apposito verbale che sarà poi caricato sul CMS.
Se entro l'1.12.2026 la resistente avrà presentato effettivamente una richiesta di tutela delle informazioni riservate, il Tribunale stabilirà con una specifica ordinanza, dopo aver consultato le parti, se, a chi e a quali informazioni sarà concesso l'accesso.
Le richieste di riesame e di appello possono essere presentate indipendentemente dalla richiesta di tutela delle informazioni riservate, secondo quanto indicato ai successivi paragrafi 6.8 e 6.9. Resta fermo il rispetto delle decisioni eventualmente adottate in tali sedi.
Ai sensi dell'Art. 60(8) UPCA e della R. 198 RoP, l'ordine di protezione delle prove e di ispezione sarà revocato o altrimenti cesserà di avere effetto, su richiesta della resistente, se la ricorrente non inizierà un'azione di merito dinanzi al Tribunale entro un periodo non superiore a 31 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi, a seconda di quale sia il periodo più lungo, che inizierà a decorrere dalla data di accesso effettivo al contenuto delle prove da parte della ricorrente o dalla data in cui il Tribunale avrà preso la decisione finale di non concedere alla ricorrente l'accesso alle prove.

6.5. Restrizioni all'utilizzo della relazione dell'Esperto nominato dal Tribunale

La relazione scritta dell'esperto e qualsiasi altro documento ottenuto all'esito dell'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove potranno essere utilizzati solo nel successivo procedimento di merito, in conformità alle previsioni della R. 196.2 RoP.

6.6. Notifica

Tenuto conto della necessità di garantire l'effetto sorpresa, la notifica del ricorso - insieme al presente ordine - sarà effettuata dalla ricorrente secondo la legge nazionale italiana presso lo stand nella disponibilità di Şakalak presso la fiera *EIMA International 2026* in corso di svolgimento a Bologna dal 10 al 14 novembre 2026, immediatamente al momento dell'esecuzione del presente ordine, in ossequio alla R. 197.2 RoP.

6.7. Cauzione

Ai sensi della R. 196.6 RoP, il Tribunale ritiene che sussistano "special circumstances" per non subordinare l'esecutività del provvedimento al pagamento di una cauzione da parte della ricorrente.
La fiera EIMA si svolgerà dal 10 al 14.11.2026, con termini estremamente ristretti per l'esecuzione del presente provvedimento. L'imposizione di una security implicherebbe pertanto il rischio di un'oggettiva e irreparabile compromissione della possibilità di dare effettiva attuazione al presente provvedimento.
L'ispezione e la raccolta delle prove dovrà essere inoltre eseguita avendo cura di riportare le macchine al loro stato originario.

Parte ricorrente è comunque nota per essere una delle aziende leader nel settore della produzione e della vendita di macchine agricole. MG dovrebbe pertanto essere in grado di risarcire la resistente per qualsiasi eventuale danno causato dall'esecuzione della misura.
Il provvedimento è quindi immediatamente esecutivo.

6.8. Riesame
La parte resistente può chiedere il riesame di questo order, come previsto dall'Art. 60(6) UPCA e dalla R. 197.3 RoP.

6.9. Appello
Le parti possono presentare appello entro quindici giorni dalla notifica di questo ordine ai sensi dell'Art. 73(2)(a) UPCA e della R. 220.1 RoP.

ORDINE

Il Tribunale Unificato dei Brevetti - Tribunale di Primo grado - Divisione Locale di Milano:

1. ordina che alla ricorrente sia consentito nei confronti di Şakalak Tarim Makineleri San. ve Tic. A.Ş. presso la fiera *EIMA International 2026* in corso di svolgimento a Bologna dal 10 al 14 novembre 2026:
   a) di ottenere, raccogliere e conservare presso lo stand fieristico nella disponibilità di Şakalak Tarim Makineleri San. ve Tic. A.Ş., ovvero presso altro locale della fiera EIMA di Bologna in uso alla resistente, tutta la documentazione tecnica e promozionale, in qualsiasi formato, relativa alle macchine agricole denominate *SKPMD 6G e BERAT PHM-4*;
   b) di procedere alla ispezione e alla descrizione dettagliata delle macchine identificate con il nome commerciale *SKPMD 6G* e *BERAT PHM-4*, limitatamente ai gruppi distributori di materiale granulare e al loro azionamento, in quanto presenti presso lo stand fieristico nella disponibilità di Şakalak Tarim Makineleri San. ve Tic. A.Ş., ovvero presso altro locale della fiera EIMA di Bologna in uso alla resistente, mediante apertura e/o smontaggio di un distributore per ciascun tipo, con la realizzazione di fotografie e video, e comunque in modo da assicurare il ripristino e l'integrità degli stessi, al fine di accertare, in particolare: (i) l'apertura di erogazione della tramoggia e l'elemento che la parzializza, con la sua guida, la sua direzione di scorrimento e il suo comando; (ii) l'organo dosatore interno, i suoi alveoli e il suo asse di rotazione rispetto alla direzione di scorrimento; (iii) la catena cinematica che aziona il Distributore, fino alla sorgente del moto;
2. ordina a Şakalak Tarim Makineleri San. ve Tic. A.Ş. di consentire alle persone incaricate di eseguire il presente ordine (i) di accedere ai locali dello stand fieristico nella sua disponibilità e di svolgere le attività occorrenti per proteggere le prove; (ii) di ispezionare e descrivere le macchine *SKPMD 6G* e *BERAT PHM-4*; (iii) di scattare fotografie e girare video a scopo documentario, ove ritenuti rilevanti per la protezione delle prove come ordinata; (iii) di consentire il pieno e completo accesso a tutti i documenti tecnici e

promozionali, in qualsiasi formato, in suo possesso e nella sua disponibilità riguardanti solo le macchine *SKPMD 6G* e *BERAT PHM-4*;

3. dispone che nel caso in cui la resistente non ottemperi spontaneamente a tali istruzioni, i soggetti incaricati dell'esecuzione del provvedimento sono autorizzati - in conformità alle disposizioni della legge italiana in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari - a richiedere l'assistenza delle forze dell'ordine qualora ritenuto necessario;
4. dispone che il presente provvedimento sia eseguito dall'ing. Paolo Provvisionato, con studio professionale in Bologna - [redacted] tel. [redacted] nominato quale Esperto del Tribunale, con l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente;
5. dispone che per la parte ricorrente sono autorizzati a essere presenti durante l'esecuzione di questo ordine soltanto i representatives Stefano Cantaluppi e Guglielmo Milan, con esclusione tassativa di qualunque altro rappresentante, dipendente o collaboratore della ricorrente; i soggetti autorizzati sono tenuti a non divulgare tutte le eventuali informazioni riservate di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione di questo provvedimento;
6. dà atto che la resistente ha facoltà di contattare i propri legali e consulenti tecnici affinché possano assistere all'esecuzione delle misure, fermo restando che tale facoltà non può comportare alcun ritardo nell'effettiva esecuzione del provvedimento;
7. ordina all'Esperto nominato dal Tribunale di presentare al Sub-Registry della Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti una relazione scritta sui risultati dell'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove e di ispezione, allegando tutti i documenti raccolti, subito dopo il completamento delle attività richieste e, in ogni caso, non oltre tre giorni dopo la conclusione di tutte le operazioni; tre copie della suddetta relazione e dei documenti dovranno essere depositate, una per il Tribunale e una per ciascuna delle parti, fermo restando che la copia destinata alla ricorrente potrà essere rilasciata esclusivamente alle condizioni e nei tempi stabiliti al punto 11;
8. dispone che la relazione scritta e qualsiasi altro risultato dell'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove possano essere utilizzati solo nel successivo giudizio di merito;
9. dà atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
10. dà atto che l'ordine di protezione delle prove sarà revocato o altrimenti cesserà di avere effetto, su richiesta della resistente, ove la ricorrente non introduca il giudizio di merito dinanzi al Tribunale entro un periodo non superiore a 31 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi, a seconda di quale sia il periodo più lungo, che inizierà a decorrere dalla data di accesso effettivo al contenuto delle prove raccolte da parte della ricorrente o dalla data in cui il Tribunale avrà adottato la decisione finale di non concedere alla ricorrente l'accesso alle prove;
11. dispone che l'accesso alla relazione scritta dell'Esperto e ai suoi allegati sia consentito alla ricorrente a partire dal 2.12.2026, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, sotto la supervisione del judge-rapporteur / standing judge, con l'assistenza di un clerk e di tale attività sarà redatto verbale, da caricare sul CMS, a meno che la resistente non si avvalga della facoltà di presentare un'istanza di tutela delle

informazioni riservate entro l'1.12.2026; in caso di tempestiva presentazione dell'istanza, l'accesso della ricorrente resterà sospeso fino alla decisione del Tribunale, che, sentite le parti con modalità rispettose delle esigenze di riservatezza, stabilirà se, a quali persone, a quali informazioni e a quali condizioni consentire l'accesso;

12. dispone che il presente ordine, unitamente a una copia del ricorso e dei relativi allegati, nonché alla letter of service e alla nota di istruzioni per l'accesso ai procedimenti mediante il CMS, sia notificato dalla ricorrente presso lo stand espositivo assegnato alla resistente nell'ambito della fiera *EIMA International 2026* che si svolgerà a Bologna - Italia dal 10 al 14 novembre 2026 immediatamente al momento dell'esecuzione del presente ordine, in conformità con la legge italiana in materia di notifica di atti giudiziari;
13. dispone che la notifica e l'esecuzione del provvedimento abbiano luogo, ove possibile, in orario diverso da quello di apertura al pubblico, oppure - ove ciò non fosse possibile - in orario coincidente con il minore prevedibile afflusso di pubblico;
14. pone a carico della ricorrente l'anticipazione dei costi dell'attività professionale dell'Esperto nominato dal Tribunale e differisce la definitiva regolazione delle spese al successivo procedimento di merito;
15. dà atto che la resistente può richiedere il riesame di questo ordine entro trenta giorni dall'esecuzione delle misure, ai sensi dell'Art. 60(6) UPCA e della R. 197.3 RoP;
16. dà atto che le parti possono presentare appello entro quindici giorni dalla notifica di questo ordine ai sensi dell'art. 73.(2)(a) UPCA e delle R. 220.1(c) e 224.2(b) RoP.

Milano, 12 novembre 2026.

Pierluigi Perrotti presiding judge e standing judge	Digitally signed Perrotti Pierluigi 2026-11-11 17:20:33 +0100 Unified Patent Court Einheitliches Patentgericht Juridiction unifiée du brevet
per il Deputy Registrar	Digitally signed Ferretti Maddalena 2026-11-12 08:51:38 +0100 Unified Patent Court Einheitliches Patentgericht Juridiction unifiée du brevet